

NORME TECNICHE P.R.G. Vigente

Art. 19 - ZONE CONDIZIONATE PER IMPIANTI PRODUTTIVI TURISTICI, contraddistinte in cartografia con il simbolo (Dt)
 In tali zone la normativa è la seguente:
 Destinazione: sono ammesse le attività ricettive, le aziende alberghiere (alberghi, motel villaggi albergo), le aziende all'aria aperta e campeggi ai sensi della legge regionale 8.6.1981, n.33, nonché le strutture di servizio per il tempo libero.
 Tipo di intervento: tali zone si attuano mediante Piani Particolareggiati di Esecuzione o Lottizzazioni Convenzionate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2.9.1974, n. 53. Nell'ambito di dette zone l'Amministrazione Comunale potrà individuare aree per impianti produttivi turistici d'iniziativa comunale (art. 27, legge 22.10.1971, n. 865).
 Densità edilizia: l'indice di densità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.
 Limitatamente all'area "Dt" in frazione Borghetto, non potranno essere ammesse nuove volumetrie per mancanza di distanza legale dal lago (art.7 N.T.A. del P.U.T.); possono comunque essere ammessi solo interventi di ristrutturazione per i fabbricati esistenti.
 Altezza di zona: l'altezza massima consentita dei prospetti a valle è di ml 6,50.
 Distanza minima tra i fabbricati: è prescritta la distanza minima di 10,00 ml tra le pareti di edifici antistanti e di ml 5,00 dai confini.
 Distanza minima dei fabbricati dalle strade: non potrà mai essere inferiore a ml 10,00.


Art. A* - ZONA DI AMPLIAMENTO IMPIANTI PRODUTTIVI TURISTICI ESISTENTI (Camping in località Punta Navaccia), contraddistinta in cartografia con il simbolo (Dt*).
 In tale zona la normativa è la seguente:
 Destinazione: sono ammesse le aziende all'aria aperta quali campeggi e camping village ai sensi della Legge Regionale 12.07.2013, n. 13 (Art. 34, commi 1 e 5).
 Tipo di intervento: in tale zona è prevista la installazione di strutture mobili così come definite al comma 6 dell'Art. 34 della Legge Regionale 12.07.2013, n. 13 e si attuano con la modalità diretta.
 - E' consentita l'installazione di sole case mobili
 - L'installazione di tali strutture mobili si attua con la modalità diretta.
 - Altezza massima piano orizzontale di gronda delle strutture mobili è fissata in 4 ml, con esclusione delle eventuali apparecchiature tecniche e tecnologiche.
 - La viabilità interna ed i parcheggi devono essere realizzati in terra battuta, ghiaia o sistemi analoghi con esclusione di realizzazione di zone impermeabilizzate.

Standard Urbanistici: Nelle zone produttive turistiche Dt* di Punta Navaccia, per l'ampliamento di impianti produttivi turistici esistenti, gli standard urbanistici pubblici da prevedere per eventuali ristrutturazioni dovranno essere dimensionati nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 86, comma 4 del R.R. 18/02/2015, n° 2 e potrà essere anche richiesta la eventuale monetizzazione dell'uso pubblico così come previsto dall'Art. 88 del medesimo regolamento. A tali dotazioni territoriali minime dovranno inoltre essere aggiunte le aree private necessarie per le soddisfazioni dei requisiti obbligatori ai fini della classificazione del campeggio come previsto dalla tabella G allegata alla L. R. n° 13 del 12/07/2013.
Standard Ambientali: Nelle zone produttive turistiche Dt* gli interventi devono rispettare quanto previsto a riguardo dal R.R. n° 2/2015.

Art. 20 - ZONE A PARCO NATURALE, contraddistinte in cartografia con il simbolo (Pn).
 In tali zone la normativa è la seguente:
 Destinazione: sono le zone riservate alla salvaguardia, conservazione e ripristino delle caratteristiche dell'ambiente naturale e del patrimonio boschivo e pertanto non potrà essere diminuita la consistenza del patrimonio arboreo.
 Tipo di intervento: per queste aree è obbligatoria la formazione di appositi Piani di conservazione e sviluppo aventi valore di Piani Particolareggiati (art. 11, L.R. 2.9.1974, n. 53 ed integrazione).
 In esse non sono ammesse nuove costruzioni con la sola eccezione di piccoli edifici a carattere precario di servizio all'uso del parco, quali, ad esempio, chioschi ed elementi di arredo.

Sono ammessi interventi di restauro e manutenzione degli edifici esistenti con incremento massimo di volume di mc 180 (L.R. 2.9.1974, n.53) senza alterarne l'altezza e l'aspetto estetico.
 Sono comunque ammesse variazioni alla destinazione d'uso.

Art. 30 - ZONE PER VERDE PRIVATO, contraddistinte in cartografia con il simbolo (Vpr).
 In esse rientrano tutte le aree per gli spazi privati destinate a giardino, parco per lo svago.
 L'utilizzazione di tali zone dovrà avvenire mediante Piani Attuativi nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici di zona:
 - indice fondiario massimo 0,02 mc/mq;
 - altezza massima ml 4,50;
 - distanza minima dei fabbricati dalle strade ml 10,00, distanza minima dei fabbricati (dai confini) di proprietà e di zona di ml 5,00.
 In dette zone qualsiasi intervento deve essere attuato nella logica della conservazione o del ripristino dei valori ambientali dei giardini e dei parchi.
 Sono altresì ammessi interventi di restauro e manutenzione degli edifici in esse compresi tendenti al ripristino dei valori architettonici degli stessi.



Comune di TUORO SUL TRASIMENO			
Provincia: Perugia			
Località: Punta Navaccia			
Proprietà: Camping "PUNTA NAVACCIA" s.r.l.			
Opera: Progetto di ampliamento e riqualificazione ambientale del "Camping Punta Navaccia" tramite variante al PRG Vigente ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss. mm. e ii. ed in base alle procedure sancite dall'art. 32, comma 6, della LR. n°1/2015			
Variante al PRG Vigente			
		Agr. Dott. Fabio Maneli Tel. +393384144167 E-mail manelbio@gmail.com P.IVA 03077010548	
		Tavola: 6/REV 2 Data: Luglio 2017 Scala: 2000	
Progettisti: Dott. Ing. Antonio Abbozzo Dott. Ing. Federico Tosti Arch. Massimiliano Scapicchi Geom. Tommaso Celeschi Consulenti: Agr. Dott. Fabio Maneli			
<small>A norma di legge è vietato copiare, riprodurre o cedere a terzi il presente disegno senza nostra preventiva autorizzazione</small>			